

TI_GERICHTE 11.2008.57 vom 15. März 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-03-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2008.57

FR: TI_GERICHTE 11.2008.57 du 15 mars 2010

IT: TI_GERICHTE 11.2008.57 del 15 marzo 2010

Regeste

Immissioni negative

Erwägungen

E. 000

(sentenza impugnata, consid. 8), che le parti non contestano. La proponibilità dell'appello è pertanto data (fr. 8000.–: art. 36 cpv. 1 LOG). Introdotto nei venti giorni successivi alla notifica della sentenza impugnata, l'appello è altresì tempestivo.

E. 2

Controversa è anzitutto la potatura e l'arretramento della siepe a valle della proprietà del convenuto. Il Pretore ha accertato che, sebbene sia alta 2.50 m, essa non è a confine con il fondo delle attrici, onde l'inapplicabilità degli art. 139 segg. LAC. Egli ha esaminato così se la siepe sia fonte di immissioni eccessive nel senso dell'art. 684 CC. A tal fine egli ha appurato, sulla scorta di una perizia, che la siepe a confine con la proprietà delle attrici e quella a valle della proprietà del convenuto occludono quasi completamente la vista dalla particella n. 938 verso il lago di _____ e che ciò deprezza il fondo di fr. 50.–/m². A suo avviso “ secondo criteri oggettivi, mettendosi al posto di un uomo ragionevole mediamente sensibile e soppesando i reciproci interessi del proprietario accusato di abusare del suo diritto e del vicino che si lamenta dell'eccesso, si può concludere che il danno causato dalle immissioni negative provenienti dalla siepe a valle sia tale da far ritenere le stesse eccessive e che possa applicarsi la disposizione di cui all'art. 684 CC ”. Egli ha ordinato pertanto al convenuto di mondare la siepe a un'altezza di 1.25 m “ calcolati facendo astrazione del rialzamento eseguito a mezzo di mattoni di tipo verduro ”, di mantenerla tale mediante potatura e di arretrarla a 50 cm dal confine a valle. Quanto al risarcimento del danno, il primo giudice ha ritenuto che si dovesse riparare unicamente il pregiudizio cagionato dall'acero posto a insufficiente distanza dal confine, pregiudizio da lui stimato in fr. 2000.– complessivi per il maggior costo di pulizia della piscina e per la raccolta delle foglie sul fondo delle attrici.

E. 3

L'appellante reputa che le attrici abbiano inammissibilmente mutato l'azione (art. 74 CPC), giacché con la petizione esse chiedevano di mondare la siepe in modo tale da non privarle delle vista sul lago (o, in subordine, di risarcir loro fr. 10 000.–), mentre con il memoriale conclusivo esse hanno postulato l'arretramento della siepe a 50 cm dal confine e la potatura della medesima all'altezza di 1.25 m calcolata dal livello del terreno non modificato (o, in via subordinata, il risarcimento di fr. 72 000.–), domande che a suo parere sono finanche sfuggite al contraddittorio. L'appellante contesta poi gli estremi di immissioni eccessive causate dalla siepe, sostenendo che la perdita di valore del fondo stimata dal perito non si

fonda su un preciso ragionamento tecnico-scientifico. Per di più, il deprezzamento di fr. 50.–/m² prospettato dal perito non consente di stabilire in che misura la sola siepe a valle privi le attrici dalla vista a lago e sia fonte di immissioni eccessive. Anzi, il perito stesso ammette che il minor valore non è dovuto unicamente alla privazione della vista verso il lago, ma anche verso un'altra direzione. Non vi sarebbe dunque alcuna prova che permetta di stabilire se e in che misura la nota siepe ostacoli la vista dal fondo delle vicine, ciò che esclude eventuali immissioni eccessive.

E. 4

L'art. 679 CC prevede che chiunque è danneggiato o minacciato di un danno perché un proprietario trascende nell'esercizio del suo diritto di proprietà, può chiedere la cessazione della molestia o un provvedimento contro il danno temuto e il risarcimento del danno. Nei rapporti di vicinato, in particolare, l'art. 684 cpv. 2 CC vieta eccessi pregiudizievoli, come emissioni di fumo o di fuliggine, emanazioni moleste, rumori o scuotimenti suscettibili di provocare danni e non giustificati dalla situazione, dalla destinazione dei fondi o dall'uso locale. Come ha ricordato il Pretore, l'art. 684 CC comprende anche la protezione da cosiddette immissioni “negative”, come la privazione della luce, della vista o l'ombreggiamento (DTF 126 III 454 consid. 2). La competenza legislativa riservata ai Cantoni dall'art. 688 CC in materia di piantagioni non osta quindi, per principio, all'applicazione degli art. 679 e 684 CC, i quali costituiscono una garanzia minima di diritto federale contro le immissioni (DTF 126 III 460 consid. 3d). Benché rispettosa delle norme cantonali sulle distanze, una piantagione può di conseguenza, dandosene gli estremi, essere fonte di immissioni eccessive. Sapere poi se le immissioni siano davvero eccessive, dipende dall'intensità delle medesime, che dipende da criteri oggettivi. Il giudice valuta gli interessi in gioco sulla base del suo ampio potere di apprezzamento, richiamandosi alla sensibilità di una persona media posta nei medesimi frangenti. Tale ponderazione d'interessi, ispirata al diritto – comprese le norme sulla protezione dell'ambiente e contro l'inquinamento fonico in particolare – e all'equità, non deve fondarsi solo sulla situazione, la destinazione dei fondi o l'uso locale (come prevede l'art. 684 cpv. 2 CC), ma deve tenere conto anche di tutte le circostanze del caso specifico nel loro insieme. Vietate, in altri termini, non sono unicamente immissioni suscettibili di danno, bensì tutte le immissioni moleste, ovvero eccessive (Rep. 2000 pag. 172 consid. 4 con richiami).

E. 5

Nella fattispecie è vero che le richieste avanzate dalle attrici nella petizione non coincidono appieno con quelle enunciate nel memoriale conclusivo. A parte il fatto però che “mondare” è sinonimo di “potare” (Battaglia , Grande dizionario della lingua italiana, vol. X, pag. 776, e vol. XIII, pag. 1096) e che le richieste figuranti nel memoriale conclusivo appaiono semplici modifiche di quelle originali (consentite dall'art. 75 CPC), per loro indole le azioni fondate sull'art. 679 CC e sull'art. 684 cpv. 2 CC non richiedono – come ha rilevato il Pretore – una formulazione precisa delle domande. Basta che l'attore definisca le cause e gli effetti della molestia. Spetta poi al giudice determinare, caso per caso, i provvedimenti opportuni (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2004.149 del 13 agosto 2007, consid.

E. 9

Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il Pretore ha stabilito in fr. 46 000.– il danno dovuto alla perdita della vista causata dalla siepe a confine da quella a valle della proprietà del convenuto (consid. 3). In appello

rimaneva contesa però una sola delle due siepi, di modo che il valore litigioso potrebbe non più raggiungere la soglia prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Spetterà all'interessato, nell'eventualità di un ricorso in materia civile, rendere verosimile che il valore litigioso è tuttora di almeno fr. 30 000.–. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è riformata come segue: 1.3 La richiesta di risarcimento danni formulata dalle attrici è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 3000.– e le spese sono poste per un quarto a carico delle attrici in solido e per il resto a carico del convenuto, che rifonderà alle attrici fr. 3200.– complessivi per ripetibili ridotte. Per il rimanente l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. II. Gli oneri di appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 750.– b) spese fr. 50.– fr. 800.– sono posti per quattro quinti a carico dell'appellante e per il resto a carico delle controparti in solido, alle quali l'appellante rifonderà fr. 1500.– complessivi per ripetibili ridotte. III. Intimazione a: ; . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente La segretaria Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.